

DM MINISTERO DELL'INTERNO 20 LUGLIO 1993

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DM 31 marzo 1984 RECANTE NORME DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 5 MC

Visto l'art.1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art.2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art.2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984;

Rilevata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;

Art. 1

Il titolo 2 viene così modificato:

p.to 2.2 b): dopo la dizione ... libero da costruzioni; viene aggiunto per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammesse costruzioni destinate ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m; .

Art. 2

Il titolo 4 viene così modificato:

p.to 4.3.1: dopo il punto "f)" viene aggiunto il punto g) seguente:

g) Serbatoi fissi di g.p.l. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci qualora nel raggio di 15 m misurato dalla superficie dei serbatoi che si intendono installare, esistano singoli depositi, anche a servizio di altre proprietà, la cui capacità complessiva sommata a quella del deposito che si intende installare risulti non superiore a 5 mc (vedasi tavole A-B-C-D allegate);

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente par. 1), risulti superiore a 5 mc (vedasi tavole A-B-C-D allegate); ;

p.to 4.4.1: dopo la dizione Le distanze indicate in 4.3.1 a)-b)-c). .. viene aggiunto: d)-e),... ;

p.to 4.5.3: la dizione ... pertinenti il. .. viene sostituita da ... interni ed esterni al.

Art. 3

Sono fatte salve le situazioni autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto.